

Signori!

Se alcuni parrà forse prematuro il divisamento di proporre fin d'ora alcune aggiunte o modificazioni in quelle parti della legislazione che sono contenute nel codice civile. Il mio degnissimo antecessore proponeva difatti nel gennajo di quest'anno, e S. M. ordinava una Commissione, a cui mi era data l'onore di presiedere perchè meditasse le convenienti riforme, onde le nostre leggi civili e criminali venissero coordinate e ridotte a perfetta armonia con le politiche istituzioni dello Stato. Io adottai il suo pensiero, ed intesi a fondarlo maggiormente procurando che la stessa Commissione già creata ricevesse pure l'incarico di una generale revisione dei nostri codici con lo scopo di correggerne tutte quelle parti che l'osservazione e l'esperienza già avessero scoperte viziose e difettive.

Così il lavoro della Commissione  
dovrà riunire ad una nuova  
edizione del codice civile e  
criminale, tanto più necessaria  
rispetto al primo, perchè vi  
stanno ora, come una lettera  
morta, parecchie disposizioni che  
costituivano, con molta parsimonia  
invero, il nostro diritto pubblico,  
e che non hanno mestieri di  
essere abrogate, perchè già lo  
sono in forza dello Statuto.

Ma il lavoro della Commissione  
non si può ragionevolmente  
pretendere che sia effettuato con  
quella prestezza che pur si  
vorrebbe, dovendo essere il frutto  
di una lunga e tranquilla medi-  
tazione; perciò io mi sono  
determinato ad introdurre per ora  
alcune disposizioni nel codice  
civile, e modificarne alcune  
altre che versano propriamente  
sopra quei punti della legis-  
lazione che, quasi per unanime  
consenso, deggiono essere l'argo-  
mento di una pronta riforma,  
e le quali, perchè riguardano  
ora disparate materie, saranno  
poscia nel codice opportunamente  
collocate e distribuite. E tanto più

io credetti necessario di proporre  
queste speciali disposizioni sul  
codice civile, perchè la Commis-  
sione ha giudicato più conveniente  
di rivolgere prima le sue  
investigazioni alla parte criminale  
della legislazione, che inverso è  
la più nobile, e per molti  
rispetti la più importante.

Nel rendervi ora brevemente  
ragione delle particolari disposi-  
zioni che vengo a proporvi,  
deggio incominciare da quella  
che in verità non è la più  
interessante per la sua intrinseca  
importanza, ma che nell'attualità  
è senza fallo la più urgente.

Le antiche leggi dello  
Stato contenevano una disposizione,  
la quale vietava agli stranieri  
di acquistare beni stabili, e di  
prenderli a pegno od affitto ad  
una certa distanza dalla frontiera.  
quella medesima disposizione, la  
quale non aveva propriamente  
altro fine fuori quello di  
preferire i confini dello Stato  
da ogni usurpazione che potesse

succedere per connivenza col posses-  
-ditore straniero, veniva introdotta  
nelle generali Costituzioni come  
un'appendice alla legge d'ubena,  
ed ultimamente era anche ripro-  
-dotta nell' art. 28. Del codice  
civile, ma convien dirlo, senza  
necessità, perchè i confini già  
erano talmente determinati che  
siffatta cautela restava al tutto  
inutile, a meno che la legge  
avesse qualche recondito fine  
ch' io non saprei immaginare.  
Sol detto art. 28. si facesse  
però una espressa riserva delle  
maggiori proibizioni per alcun  
degli Stati stranieri stabilite  
con leggi particolari, e si volesse  
con ciò alludere ad una speciale  
disposizione riguardante il fantone  
di Ginevra sancita colle Regie  
Patenti delli 6. febbrajo 1818.

Aveva il consiglio della  
Repubblica e del fantone di  
Ginevra, sul principiare di  
quell' anno, vietato generalmente  
a tutti gli stranieri di possedere

M

beni in quel territorio, e Dichiarata  
la nullità Degli atti fra vivi  
che avessero trasferita in uno  
straniero la proprietà, od anche  
il solo usufrutto di fondi  
stabili, perciò, attesa massime  
la vicinità dei due Stati,  
era giusto e conveniente che  
uguale proibizione si facesse  
dal Reale Governo ai cittadini  
della Repubblica di Siverra,  
e tale fu l'oggetto delle  
accennate patenti. Ma ora  
il Gran Consiglio della detta  
Repubblica formò una legge,  
stata promulgata da quel  
Consiglio di Stato ai 10. del  
passato Aprile, per cui è data  
piena facoltà agli stranieri  
di acquistare beni immobili  
nel suo territorio, purché nello  
Stato a cui appartengono gli  
stranieri si sia reciprocità  
di trattamento rispetto ai Sinerri.  
Questa legge venne nella via  
diplomatiche notificata al Governo  
di S. M. e gli venne ad  
un tempo fatto l'invito di

abrogare la disposizione dell' art. 28.  
Del codice civile, perchè i  
Ginevrini non troverebbero presso  
di noi vera reciprocità di  
trattamento, quando fossero tuttora  
impediti di fare acquisti ad  
una data distanza dalla frontiera.  
Frequenti sono per altra parte  
i ricami che pervengono al  
Ministero dalla Savoia, e le  
dimande di speciali dispense  
che il potere esecutivo non è  
più in grado di concedere, trattan-  
dosi di derogare alla legge.  
perciò il governo non scorgendo  
alcuna ragione per mantenere  
l' art. 28. Del codice civile,  
non esita punto a proporre  
l' abrogazione, e la surrogazione  
al medesimo di un altro articolo  
di legge, per cui venga stabilita,  
in termini generali, quanto agli  
stranieri, una assoluta reciprocità  
di trattamento.

Questo provvedimento, come  
già si disse, è di tutta  
urgenza, ed il ritardo tornerebbe  
in danno di molte persone.

perchè darebbe causa all'annul-  
lamento di vari contratti che  
già furono sotto condizioni stipulate.  
Passiamo ad altro oggetto

Nella prima sessione  
di questa camera era stato pre-  
sentato un progetto di legge  
che portava l'assoluta abroga-  
zione del titolo del codice  
sulla esclusione delle femmine  
dalle successioni, e nella  
discussione che allora si fece  
sul punto preliminare se la  
proposta avesse a prendersi  
in considerazione, fu saviamente  
osservato che, quantunque fosse  
giustissimo il desiderio di vedere  
nelle successioni parificate ai  
maschi le femmine, sarebbe  
però dovuto coordinare così fatto  
provvedimento con altre essen-  
zialissime disposizioni del codice.

Io penso, o Signori, che  
l'assoluta abrogazione del titolo  
anzidetto sulla esclusione delle  
femmine, non farebbe accolta  
con universale favore, e massime

Trattando però delle femmine  
mi pare si debbano anche  
abrogare a loro riguardo certe  
disposizioni del Codice che  
in verità sono improntate di  
forerchio rigore. Si voleva  
nella elaborazione di esso Codice  
rendere in qualche modo migliore  
la loro condizione portando la  
misura della dote a quella della  
porzione legittima; ma tale  
vantaggio, mi sia concesso il dirlo,  
si accordava loro quasi a stento  
e di mal garbo; ed in un  
Codice civile, cosa, per non dirne  
altro, veramente singolare!  
Si minacciavano di condanna  
nelle spese le femmine che  
osato avessero proseguire in giudizio  
le loro ragioni? Si accordava  
la legittima, ma quando il  
divario fosse nella mancanza di  
un 6<sup>to</sup>, non era dato a loro  
di conseguire il supplemento,  
e per soprassello gli articoli  
della legge erano per tal  
modo concepiti e combinati  
che sembrava loro anche

27

impedito il chiedere una esatta  
consegna della successione.

Parimenti io credo si debba  
eliminare, salvo però i diritti  
già quesiti, quella disposizione  
del codice, per cui è data  
facoltà al padre ed alla madre  
di rendere estranea alla loro  
successione la figlia che si  
marita, mediante il pagamento  
di una dote che al tempo  
del matrimonio corrisponda alla  
legittima, la qual cosa pur  
troppo succede quando si aspetta  
un aumento di fortuna del  
cui beneficio s' intende privare  
la figlia, non quando si abbia motivo di

temere un detrimento delle fortune.

Fin qui, o Signori, si  
tratta di pure modificazioni  
al codice: di parlerò ora di  
qualche aggiunta che mi  
pare al tutto conveniente.

In alcune provincie dello  
Stato, in quelle cioè che  
furono staccate dall' antico Ducato  
di Milano, è tuttora in  
vigore una ferocissima legge,  
la quale mira ad impedire

che i forpi morali e le  
mani morte sengano di favorire  
ad arricchire.

Il S<sup>o</sup> Collegio venne, si  
può dire, adottato da tutti i  
forpi, e si voleva anche tradurlo  
nel nostro. La Commissione  
legislativa lo aveva proposto,  
i Supremi Magistrati lo avevano  
in massima approvato, ma  
dell'ultima compilazione quella  
sua disposizione scomparve  
come ne disparvero eziandio  
alcune altre che si vogliono  
ora riprodurre, le quali per  
troppo giusti motivi videro ai  
medici, ai chirurghi, ed ai  
Ministri della religione di  
profittare delle liberalità dai  
testatori ordinate nel corso dell'ul-  
tima loro malattia

Il Codice civile / art. 25 /  
dichiara che la chiesa, i  
conventi, i pubblici stabilimenti,  
le Società autorizzate dal Re  
ed altri forpi morali si consi-  
derano come altrettante persone,  
e godono dei diritti civili sotto

3

le modificazioni determinate dalle  
leggi. Or dunque è propria-  
-mente il caso che questi  
corpi morali, i quali ripetono  
la loro civile esistenza ed il  
diritto di possedere dalle sole  
leggi dello Stato, vengano sotto-  
-posti ad una regola generale  
ed uniforme, la quale coll'intento  
di proteggere la commerciabilità  
e la divisibilità dei terreni,  
vieti loro di acquistarli né per  
atto tra vivi, né per testamento,  
senza una speciale autorizzazione  
dal Governo, e nell'interesse  
della società e delle famiglie  
ponga eziandio un freno a certe  
inconsiderate disposizioni.

Il pochi articoli di legge  
che io vi presento, o Signori  
sono disposti secondo l'ordine  
delle materie osservato dal  
Parlamento civile, nel quale saranno  
poi allegati, ove il Parlamento  
gli approvati, e senza più  
intrattenersi per ora se ne  
esporrò più largamente i motivi  
quando si piacerà di porli in  
discussione

---

Prop. 19.  
N. 12

Progetto di legge presentato dal  
Ministro di Grazia e Giustizia  
nella tornata del 23. Agosto 1869.

—  
e aggiunte  
Modificazioni, e parecchie dispo-  
sizioni del Codice Civile.  
—

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

*S* Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Ministro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di grazia e giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

## Art. 1<sup>mo</sup>

*L*o stranno gli stranieri acquistare beni stabili nel territorio dello Stato a qualunque distanza dai confini, ed anche prendenti a pegno, affitti ed a colonia, purchè nello Stato a cui essi appartengono, si offerri rispetto ai regii sudditi reciproca di trattamento.

Ciò mediante rimane abrogato l'art. 28. del codice civile insieme a qualunque speciale proibizione portata in altre leggi.

## Art. 2.

*L*o usufrutto, che secondo l'art. 226. del codice civile, spetta al padre sopra i beni del figlio costituito sotto la sua potestà, cessa prima che egli sia all'età di anni 25 compiuti.

Tuttavolta però di un usufrutto che al promulgarsi della presente legge si trovi in corso, salvo il caso di matrimonio, come all'articolo seguente, sarà conservato al padre per la sola metà del termine, pel quale secondo il citato art. 226. dovrebbe durare ancora.

Adipote a tali Disposizioni in caso di evidenza, si osservano il Disposto  
dell'ultima Dell'art 777

2<sup>a</sup> Le Disposizioni anche unilaterali nel caso di consanguinità ed affinità  
sono al quanto grado esclusivamente, purché però il defunto non abbia eredi  
in linea retta, a meno che chi, a favore del quale venne fatta la disposizione  
non si trovi nel numero di questi eredi

Art. 17<sup>mo</sup>  
Le regole ed eccezioni, di cui nei Due precedenti articoli Dovranno anche  
osservarsi rispetto ai Ministri della religione cattolica, e di qualunque altro culto  
tollerato, a mente dello Statuto, per le Disposizioni fatte a loro favore dal  
testatore nel corso dell'ultima sua malattia, se il testamento sarà fatto durante  
l'opera continuativa del loro ministero.

Art. 18<sup>mo</sup>  
La liberalità per testamento non potranno eccedere la metà dei beni del disponente  
quando questi morendo lascia uno o due figli legittimi o legittimati, ed un terzo quando ne  
lascia un numero maggiore. Su questa base si farà luogo in favore delle persone contem-  
plate nell'art 720. alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fra vivi  
a termini della Sezione 2<sup>a</sup> cap 3<sup>o</sup> tit. 2, e del capo 3. tit. 3. lib. 3. del  
Codice civile.

Art. 9.  
La femmina dotata che si trovasse esclusa dalla successione ai casi contemplati  
dal capo 2<sup>o</sup> tit. 3. lib. 3. dello stesso codice, prima di proporre giudizialmente la  
legittima e la quota virile ed il supplemento di essa sarà in diritto di chiedere agli  
eredenti, ed agli altri eredi uno stato esatto e fedele della successione medesima.

Art. 10.  
Nel caso previsto dal 1<sup>o</sup> articolo dell'art 947, se l'ammontare della legittima e quota  
virile risultare superiore alla dote stata costituita, si farà luogo al supplemento di questa sino  
al compimento integrale della legittima e quota virile, qualunque sia la deficienza.

Art. 11.  
L'ammontare della dote da costituirsi alla figlia, nel caso in cui detta dote sia fissata dal tribunale se-  
condo l'art 1124, non dovrà eccedere il terzo della legittima che potrebbe spettarle sul patrimonio del testatore.

Art. 12.  
L'art. 1126. del codice civile è abrogato.  
Le dote però stale prima o ora costituite a termini di esso articolo continueranno l'effetto di un'ampio  
quantunque la persona che resterà a pagar la dote venga a vedersi riposta per la promulgazione della presente legge.

Art. 13.  
Le Disposizioni degli art. 9. 10. non sono applicabili alle Teste, per cui saranno ferme  
quelle dote all'art. 2 del Decreto reale 1. luglio 1848.

Il Nostro Giudice sigillo Ministeriale Superiori di tutti gli Affari ecclesiastici di giustizia e ministri dell'istruzione  
del presente Decreto.

Dato a Roma il 21 Agosto 1849

 Antonio Liguori